

Polizza corpi veicoli terrestri (CVT), infortuni del conducente (PAI) e tutela legale (TL)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Prodotto: Why Buy Evo

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza collettiva assicura il motociclo del Gruppo BMW Motorrad che l'Aderente prende in locazione tramite leasing operativo per i danni che lo stesso può subire (CVT) e, congiuntamente o in alternativa, la polizza assicura anche gli infortuni subiti dal Legittimo conducente mentre è alla guida del veicolo (PAI) e fornisce assistenza legale per la tutela dei suoi diritti (TL).



Che cosa è assicurato?

CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

La Compagnia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal Veicolo a seguito di:

- ✓ Furto o tentato furto;
- ✓ Incendio;
- ✓ Eventi naturali;
- ✓ Eventi socio-politici;
- ✓ Vandalismo;
- ✓ Collisione animali selvatici;
- ✓ Cristalli;
- ✓ Collisione;
- ✓ Mini-Kasko;
- ✓ Kasko totale.

Puoi scegliere la combinazione di garanzie (Pacchetto) che meglio risponde alle tue esigenze tra le seguenti:

- **Pack Silver/ Pack Silver Tracking:** Furto Totale e incendio, Tentato Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione animali selvatici, Cristalli;

- **Pack Gold/Pack Gold Tracking:** Furto e Totale incendio, Tentato Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione animali selvatici, Cristalli, Collisione;

- **Pack Platinum/Pack Platinum Tracking:** Furto Totale e incendio, Tentato Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione animali selvatici, Cristalli, Collisione, Minikasko;

- **Pack Platinum Plus/Pack Platinum Plus Tracking:** Furto Totale e incendio, Tentato Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Cristalli, Collisione animali selvatici, Collisione, Kasko totale.

INFORTUNI CONDUCENTE (PAI) E TUTELA LEGALE (TL)

La Compagnia indennizza gli infortuni che il legittimo conducente subisce a seguito di un incidente stradale mentre è alla guida del veicolo assicurato.

L'Assicurazione vale solo se il Veicolo circola nelle aree pubbliche o private in cui per legge può circolare. Sono esclusi le aree aeroportuali e i circuiti motoristici.

La garanzia prevede:

- ✓ Rimborso spese mediche per ricovero e post ricovero;
- ✓ Invalidità permanente
- ✓ Decesso

La Compagnia assume a proprio carico inoltre il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti del legittimo conducente, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.



Che cosa non è assicurato?

- X veicoli diversi da motocicli e non di marchio BMW Motorrad;
- X non immatricolati in Italia;
- X non provvisti di un'assicurazione responsabilità civile;
- X un valore dichiarato superiore ad 40.000 euro inclusi gli optional (IVA esclusa) per i motocicli al momento della sottoscrizione del modulo di adesione;
- X più di 1 anno di età dalla data della prima registrazione al momento della sottoscrizione del modulo di adesione;
- X con targa estera;
- X senza targa e/o con targa prova;
- X veicoli affittati a società di noleggio a breve e lungo termine;
- X veicoli d'epoca;
- X veicoli per i quali non è richiesta la patente di guida;
- X veicoli che circolano nell'area aeroportuale.



Ci sono limiti di copertura?

Le principali esclusioni della garanzia CVT:

- ! Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- ! Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! Partecipazione a gare, competizioni ed eventi sportivi, salvo in caso di gare regolarmente svolte presso l'ACI e/o il CSAI;
- ! Semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- ! Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo;
- ! Dolo dell'Aderente, dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
- ! Colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, salvo che siano state sottoscritte le garanzie Collisione, MiniKasko e Kasko totale;
- ! Danni causati o aggravati dal trasporto nel Veicolo di sostanze infiammabili, esplosive, corrosive o combustibili;

Le principali esclusioni della garanzia PAI e TL:

- ! incidenti verificatisi durante l'arruolamento volontario, chiamata alle armi per mobilitazione o per ragioni di natura eccezionale;
- ! incidenti causati da eventi direttamente connessi con lo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- ! incidenti causati da rivolte, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni;
- ! incidenti verificatisi in conseguenza di frode, dolo o condotte criminose da parte del Contraente e dell'Assicurato;
- ! incidenti verificatisi durante l'influenza di narcotici assunti volontariamente, droghe psicotrope o allucinogeni;
- ! incidenti causati dallo stato di ubriachezza esistente al momento della guida di mezzi terrestri o natanti in genere;
- ! incidenti verificatisi quali conseguenza diretta o indiretta di trasformazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! incidenti verificatisi durante la partecipazione a competizioni o eventi sportivi;
- ! incidenti che sono la conseguenza diretta o indiretta di contaminazioni chimiche o biologiche dovute a atti di terrorismo o di guerra;

I pacchetti CVT e/o il pacchetto Infortuni Conducente e Tutela legale possono essere acquistati separatamente o insieme.

L'Assicurazione riconosce l'indennizzo nei limiti dei massimali stabiliti (che variano in funzione delle garanzie) e delle somme assicurate al netto di eventuali franchigie o scoperti.

- ! incidenti verificatisi sotto l'influenza dell'alcol;
- ! le vertenze e procedimenti derivanti dalla guida e/o proprietà di aerei ed imbarcazioni;
- ! le vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte;
- ! il Legittimo conducente se non in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il Legittimo conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la copertura diventa operante;
- ! il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia CVT è valida per i sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Stati dell'Unione Europea e altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.
- ✓ Le garanzie PAI e TL sono valide per i Sinistri verificatisi:
 - Per la copertura Infortuni del Conducente: in tutto il Mondo;
 - Per la copertura tutela legale: in tutti gli Stati dell'Unione Europea; negli Stati extraeuropei con coste mediterranee, fatta eccezione per la copertura per l'opposizione all'imposizione di sanzioni amministrative e per i ricorsi che si limitano ai sinistri che si verificano e vengono trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.I servizi di Consulenza Legale, attraverso il numero verde, sono operativi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, fornisci dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione del contratto;
- In corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato;
- Devi sempre comunicare l'esistenza di altre assicurazioni che coprono gli stessi rischi assicurati da questo contratto.



Quando e come devo pagare?

- Il premio è pagato in via anticipata ed in un'unica soluzione ed è corrisposto direttamente da BMW Bank per conto dell'Aderente. Per rendere efficace l'assicurazione, l'Aderente restituisce il premio a BMW Bank mensilmente, attraverso le modalità concordate nel Contratto di Leasing operativo. Per aderire all'assicurazione, l'Aderente deve:
- scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze;
 - compilare e sottoscrivere il Modulo di adesione alla Polizza collettiva presso i concessionari BMW Motorrad;
 - restituire il premio dovuto a BMW Bank come riportato nel Contratto di Leasing operativo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se l'Aderente ha sottoscritto e consegnato al concessionario BMW Motorrad il Modulo di adesione e ha effettuato il pagamento del Premio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Leasing, l'Assicurazione opera dal giorno di consegna del Veicolo assicurato all'Aderente. L'Assicurazione resta valida per tutta la durata del Contratto di Leasing operativo, al termine del quale termina senza bisogno che l'Aderente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto. L'Assicurazione non può avere durata superiore a 60 mesi (5 anni).



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione termina alla fine del contratto di riferimento senza bisogno che l'aderente dia disdetta.

Polizza corpi veicoli terrestri (CVT), infortuni del conducente (PAI) e tutela legale (TL)



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento nr. Iscrizione I00094

Prodotto: Why Buy Evo

15/03/2021 ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. In virtù della notifica dell' ACPR all' IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano Tel. 02.94.32.14.00, sito www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it.

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 118 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 50. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 167 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 129%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 75 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 240%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo https://www.assurances.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/SOGESSUR_RAPPORT_VF_VDEF_01.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

La garanzia copre nei limiti della somma assicurata:

- ✓ **Furto Totale:** Danni materiali e diretti arrecati da Furto o rapina ex art. 628 I comma c.p.;
- ✓ **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del tentato furto;
- ✓ **Incendio:** Danni materiali e diretti al Veicolo causati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione;
- ✓ **Eventi naturali:** Danni materiali e diretti al Veicolo cagionati da:
 - trombe d'aria, uragani, tempeste a dall'azione diretta del vento o dall'impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul Veicolo;
 - frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
 - inondazioni, grandine o neve.
- ✓ **Eventi socio-politici:** Danni materiali e diretti causati da rivolte popolari, scioperi, sommosse;
- ✓ **Atti vandalici:** Danni materiali e diretti causati da vandalismo, incendio doloso in generale ad eccezione dei danni dovuti alla circolazione;
- ✓ **Cristalli:** Danni diretti e materiali al veicolo assicurato a seguito di rottura accidentale dei cristalli (cupolino);
- ✓ **Collisioni animali selvatici:** la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al veicolo causati da animali selvatici che attraversano strade statali/provinciali;
- ✓ **Collisione:** Danni materiali al veicolo assicurato in seguito a collisione con una terza parte identificata;
- ✓ **Mini Kasko:** la Compagnia indennizza i danni materiali al Veicolo a seguito di: Impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione fino ad un massimale di €5.000;
- ✓ **Kasko totale:** Danni materiali al Veicolo a seguito di: Impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Se sul veicolo è installato un antifurto satellitare o un localizzatore a radiofrequenza tra quelli autorizzati da BMW in accordo con Sogessur S.A., l'Aderente può ottenere uno sconto sul premio.

In questo caso, quando avviene un Sinistro, l'Aderente deve poter dimostrare l'installazione dell'antifurto sul veicolo. L'abbonamento al servizio satellitare deve essere attivo dal momento della consegna del veicolo fino alla scadenza del contratto di leasing operativo.

Se l'Aderente non rispetta queste condizioni rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sono previsti i seguenti scoperti/franchigie che individuano la parte del danno che rimarrà a carico dell'assicurato:

- **Per tutti i pacchetti della garanzia CVT**
 - **In caso di perdita totale:** si applica uno scoperto del 10% nel caso di Locatario residente nelle province di FR – LT - CE – SA – NA – CS – RC – CZ – VV – KR – CT – PA – CL – FG – BA – BR – LE - TA;
 - **In caso di Danno parziale:** si applica una franchigia fissa di €250 per evento, ad eccezione delle seguenti garanzie che prevedono specifiche franchigie e scoperti:
 - **Eventi naturali:** si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €250 per evento.
 - **Collisione Animali selvatici:** si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €250 per evento;
 - **Atti vandalici ed eventi socio-politici:** si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €250 per evento;
 - **Collisione:** si applica una franchigia fissa di €250 per evento;
 - **Mini Kasko:** si applica una franchigia fissa di €250 per evento;
 - **Kasko:** si applica uno scoperto del 10% per evento.

La somma dei Danni parziali non potrà superare, per ciascuna annualità assicurativa, la somma assicurata.

➤ Per la garanzia PAI

Per la copertura Invalidità permanente: La Compagnia non prevede alcun Indennizzo se l'Invalidità permanente è inferiore o uguale al 3%. Se l'invalidità permanente supera il 3%, la Compagnia liquida l'Indennizzo solo per la parte che supera tale soglia. La Compagnia liquida un'indennità calcolata sulla Somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato. La Franchigia applicabile è pari al 3% se l'Invalidità permanente è inferiore all'80%. In caso contrario, nessuna Franchigia verrà applicata. Per la copertura spese mediche: Il costo delle spese mediche non sarà rimborsato qualora l'Assicurato non riceva l'Indennizzo per l'Invalidità Permanente.

Oltre ai casi indicati nel DIP Danni per la garanzia CVT, la Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei seguenti casi:

Per la garanzia Collisione, MiniKasko e Kasko

- ! Provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
- ! Provocati dal Conducente non abilitato alla guida, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta a condizione che la

- validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- ! Cagionati da cose o da animali trasportati sul Veicolo;
- ! Cagionati da operazioni di carico e scarico;
- ! Subiti a causa di manovre di traino attivo o passivo al soccorso;
- ! Alle sole ruote (non congiuntamente ad altro danno indennizzabile);
- ! Subiti dal Veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del codice della strada.

Per la garanzia Cristalli, la Compagnia non assicura i danni:

- ! Alla fanaleria e agli specchietti.

Sono inoltre escluse:

- ! le spese per modifiche o miglioramenti apportati al Veicolo;
- ! le spesi, i costi e i danni dovuti al recupero del Veicolo;
- ! le spese derivanti da costi di parcheggio;
- ! le spese derivanti da danni dovuti alla perdita di utilizzo del Veicolo o al suo deprezzamento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro per la garanzia CVT:</p> <p>In caso di Sinistro, L'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. denunciare il sinistro entro 3 giorni dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza del Sinistro, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, eventuali testimoni e il luogo dove si trova il Veicolo, secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - per telefono: contattando il centro assistenza clienti numero 02/51610511; - per posta elettronica all'indirizzo: wassicurazioni@bmw.it. b. presentare denuncia scritta all'autorità competente, fornendo il numero delle convenzioni assicurative indicate nel Modulo di adesione e il nome dell'Assicuratore. In caso di Danno parziale (che riguardi gli accessori o talune parti del Veicolo), è necessario elencare esattamente nella denuncia ogni singolo danno. Qualora il Sinistro si verifichi all'estero, l'Assicurato deve presentare denuncia presso l'autorità locale e, al rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia alle autorità italiane competenti. c. fornire, oltre alla denuncia, eventuale documentazione utile richiesta dall'Assicuratore.
	<p>Denuncia di sinistro per la garanzia PAI:</p> <p>Le denunce di Sinistro, che dovranno specificare l'indicazione del luogo, della data e dell'orario dell'Incidente Stradale e le cause che hanno dato luogo all'Incidente Stradale, corredate da un certificato medico, dovranno essere presentate per iscritto alla Compagnia, entro 15 giorni lavorativi successivi alla data del Sinistro o al momento in cui l'Aderente o l'Assicurato o gli aventi causa siano in grado di presentare la relativa denuncia per telefono al n. 02/51610511 o per posta elettronica all'indirizzo wassicurazioni@bmw.it.</p>
	<p>Denuncia di sinistro per la garanzia TL:</p> <p>L'Assicurato deve denunciare tempestivamente il Sinistro all'Assicuratore per telefono al numero 02/51610511 o per posta elettronica all'indirizzo wassicurazioni@bmw.it, trasmettendo tutti gli atti e i documenti, regolarizzandoli a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.</p> <p>L'Assicurato dovrà inoltre trasmettere, al momento della denuncia del Sinistro, la copia del contratto di Leasing operativo ove compaia il nominativo del Legittimo conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto del Contratto di Leasing o in alternativa autorizzazione rilasciata dall'Aderente avente data anteriore all'insorgenza del Sinistro, la targa del veicolo stesso e il Verbale di Consegna del veicolo da cui si possa riscontrare la data effettiva di consegna del mezzo.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dall'Assicurato al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento dell'assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle garanzie assicurative.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Compagnia si impegna a liquidare l'Indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le garanzie CVT e PAI: 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il Sinistro. - Per la garanzia Tutela Legale: entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	<p>L'Assicurazione può cessare prima della scadenza concordata solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) restituzione anticipata del Veicolo da parte dell'Aderente; b) radiazione del Veicolo al Pubblico Registro Automobilistico per Sinistro; c) appropriazione indebita del Veicolo; d) Danno totale/Perdita totale del Veicolo. <p>In caso di risoluzione anticipata, l'Assicuratore rimborsa il premio non goduto al netto delle imposte a BMW Bank. L'aderente non riceve un rimborso: per lui cessa semplicemente l'obbligo di restituire il premio.</p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione non può essere sospesa.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento.
Risoluzione	<p>Il contratto di assicurazione può cessare prima della scadenza solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - restituzione anticipata del Veicolo da parte dell'Aderente; - radiazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico per Sinistro; - appropriazione indebita del Veicolo; - danno/perdita totale del Veicolo.

A chi è rivolto questo prodotto?

<p>Il prodotto Why Buy Evo è rivolto ai clienti BMW Bank, residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, che prendono in locazione un motociclo con un contratto di leasing operativo e che vogliono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare il veicolo a marchio BMW Motorrad preso in locazione per i danni che può subire; - assicurare sé stessi o i soggetti da questi indicati (legittimo conducente) mentre sono alla guida del veicolo preso in locazione; - ricevere l'assistenza legale necessaria per la tutela dei propri diritti relativamente alla guida del veicolo preso in locazione.

Quali costi devo sostenere?

<p>Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari a 58,80%.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, <p>avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente solo in caso di domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro sino a 50.000€ (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Danni 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket); garanzia Infortuni del Conducente 2,5%; garanzia Tutela legale 12,5%;
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Condizioni di Assicurazione relative al Contratto collettivo n. BMW/2021/001 stipulato da SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) con BMW Bank GmbH – Succursale Italiana (Contraente)

Il presente documento è stato rivisto sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee guida Ania “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018.

Data di ultimo aggiornamento: 15/03/2021

INDICE

GLOSSARIO	
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
SEZIONE I – Norme comuni a tutte le garanzie	
Art. 1 - A chi è rivolta l'Assicurazione e cosa protegge	
Art. 2 – Pagamento del Premio	
Art. 3 - Decorrenza e durata dell'Assicurazione	
Art. 4 – Estensione territoriale	
Art. 5 - Veicoli assicurabili	
Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 7 - Aggravamento del rischio	
Art. 8 - Sospensione e variazione del contratto di assicurazione	
Art. 9 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione	
Art. 10 - Altre assicurazioni	
Art. 11 - Oneri fiscali	
Art. 12 – Legge applicabile e foro competente	
Art. 13 – Rivalsa dell'assicuratore	
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 15 - Modalità di reclamo	
Art. 16 –Sanzioni ed embargo	
Art. 17 – Prescrizione	
SEZIONE II – Corpi Veicoli Terrestri	
Art. 2.1 - Oggetto della copertura e pacchetti acquistabili	
Art. 2.2 – Oggetto delle garanzie	
Art. 2.3 – Somma assicurata	
Art. 2.4 – Esclusioni	
Art. 2.5 - Riparazione presso la rete ufficiale BMW	
Art. 2.6 – Recuperi	
Art. 2.7 – Procedura per la valutazione del danno	
Art. 2.8 – Franchigia e scoperto	
Art. 2.9 – Denuncia di Sinistro e relative formalità	
SEZIONE III – Infortuni del conducente	
Art. 3.2 – Persone assicurabili	
Art. 3.3 - Somma assicurata	

Art. 3.4 – Copertura in caso di Invalidità permanente	
Art. 3.5 – Copertura in caso di decesso	
Art. 3.6 – Spese mediche.....	
Art. 3.7 – Esclusioni.....	
Art. 3.8 – Limitazioni e franchigie.....	
Art. 3.9 – Denuncia del Sinistro e obblighi correlati.....	
Art. 3.10 – Collegio Medico	
SEZIONE IV – Tutela legale	
Art. 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione.....	
Art. 4.2 – Ambito dell’Assicurazione	
Art. 4.3 – Servizi di consulenza.....	
Art. 4.4 – Esclusioni.....	
Art. 4.5 – Denuncia del Sinistro e scelta del Legale.....	
Art. 4.6 – Gestione del Sinistro	
Art. 4.7 – Recupero di somme.....	
Art. 4.8 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro.....	

GLOSSARIO

Accessori

Gli accessori sono installazioni o apparecchiature stabilmente fissate al Veicolo che hanno una funzione di complemento rispetto al Veicolo stesso. Possono essere:

- di serie, se sono parte della normale dotazione e inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del Veicolo;
- optional, se sono forniti dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del Veicolo.

Gli accessori devono essere indicati nella Fattura di acquisto del veicolo.

Aderente

La persona fisica o giuridica, residente o domiciliata in Italia, che ha aderito alla Polizza collettiva.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo

Ciascun periodo di 12 mesi in cui è possibile suddividere la durata dell'assicurazione. Il conteggio parte dal giorno di decorrenza del contratto; l'ultima annualità può durare meno di 12 mesi se la durata del Leasing è minore di 12.

Esempio con durata dell'assicurazione: 54 mesi

<u>Periodo assicurativo</u>	<u>Corrispondenza mesi di polizza</u>	<u>Durata periodo assicurativo</u>
1° periodo	0 – 12 mesi	12 mesi
2° periodo	13 – 24 mesi	12 mesi
3° periodo	25 – 36 mesi	12 mesi
4° periodo	37 – 48 mesi	12 mesi
5° periodo	49 – 54 mesi	6 mesi

Antifurto satellitare

Dispositivo che in caso di furto invia automaticamente a una centrale operativa le coordinate per localizzare il Veicolo.

Apparecchi multimediali non di serie

Radio, telefoni, lettori CD, DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, e simili, se:

- sono stabilmente fissati;
- non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del Veicolo.

Aree aeroportuali

Le aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari.

Assicurato

Per la garanzia Corpi Veicoli terrestri:

- In caso di danno totale, l'Assicurato è il Proprietario del Veicolo assicurato ossia BMW Bank.
- In caso di danno parziale, l'Assicurato è il Locatario.

Per le garanzie Infortuni Conducente e Tutela Legale l'Assicurato è il Legittimo conducente.

Assicuratore/Compagnia

Sogessur SA Rappresentanza Generale per l'Italia compagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379 846 637 ed appartenente al gruppo Société Generale. Sogessur ha Sede Legale e Direzione Generale in Francia, in Tour D2 – 17 bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex. Sogessur è stata autorizzata dall'ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - all'esercizio dell'attività assicurativa ed è sottoposta al controllo dell'ACPR. A seguito della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 15 marzo 2011 (iscrizione al n. I00094 all'appendice dell'Albo Imprese Assicuratrici IVASS, Elenco I),

Condizioni di assicurazione Why Buy Evo -Pag. 4 di 23

Sogessur opera nel territorio italiano in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it.

Assicurazione

La copertura fornita dalla Polizza Assicurativa.

BMW Bank

BMW BANK GmbH, Succursale Italiana con sede secondaria in Italia in Via Dell'Unione Europea n. 4 – 20097– San Donato Milanese (MI), società attiva nel settore finanziario.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Codice della Strada

Il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Concessionario

Il soggetto che fa parte della rete commerciale delle società che ha una convenzione attiva con BMW Bank e che è iscritto alla sezione E del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari assicurativi).

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza collettiva in nome proprio e per conto degli aderenti ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, cioè BMW Bank.

Contratto di riferimento

Il contratto di leasing operativo stipulato tra BMW Bank e l'Aderente.

Danno parziale

Danno di importo inferiore all'80% del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento del Sinistro.

Danno Totale o Perdita Totale

Danno di importo uguale o superiore all'80% del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento del Sinistro. In caso di Furto o rapina il mancato ritrovamento del Veicolo.

Demo

Sono veicoli utilizzati dai concessionari a scopo espositivo e per dimostrazione su strada ai potenziali clienti, in cui il passaggio di proprietà avviene entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

DIP Danni

L'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

DIP Aggiuntivo danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.

Fattura di acquisto: Il documento intestato a BMW Bank contenente il valore di acquisto del Veicolo

Franchigia

Parte di danno espressa in cifra assoluta che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

Si parla di furto quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profitto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).

Furto Totale

Furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Indennizzo

La somma che la Compagnia deve all'Assicurato quando avviene un sinistro liquidabile secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Incendio

La combustione del Veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma.

Incidente o Incidente stradale

Il Sinistro, subito dal Veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente

Riduzione permanente e irreversibile delle capacità intellettuali, psicosensoriali e fisiche dell'Assicurato che rimane dopo il Consolidamento.

Consolidamento: data a partire dalla quale lo stato fisiologico e psicologico dell'Assicurato dopo il verificarsi di un Infortunio dovuto ad un Incidente stradale è stabilizzato e non è probabile che cambi in modo rilevante.

Km zero

Sono veicoli già immatricolati dal concessionario, venduti senza che siano stati utilizzati in precedenza.

Leasing operativo

Contratto con cui BMW Bank (locatore e intermediario finanziario) concede il Veicolo in locazione al conduttore, a fronte del pagamento di un canone periodico di leasing operativo. Al termine del contratto non è previsto il riscatto.

Legittimo conducente

L'Aderente della Polizza e le persone che lui autorizza a guidare il Veicolo.

Localizzatore satellitare

Dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del Veicolo in caso di furto. La Compagnia equipara al localizzatore satellitare anche i localizzatori a radiofrequenza.

Locatario

Aderente alla Polizza per la copertura del Veicolo condotto in locazione.

Modulo di adesione

Il documento sottoscritto dall'Aderente con il quale quest'ultimo manifesta all'Assicuratore la volontà di

Condizioni di assicurazione Why Buy Evo -Pag. 6 di 23

concludere il Contratto. Tale documento riporta i dati personali dell'Aderente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le garanzie, nonché le informazioni identificative del Veicolo.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma che il Contraente deve alla Compagnia a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. del Veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

DUERUOTE

La rivista dell'editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni delle moto usate.

Rete ufficiale BMW

Ogni punto vendita BMW Motorrad, le sue officine o carrozzerie autorizzate e le altre Società che appartengono al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate).

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto

La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Set Informativo

L'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente all'Aderente, prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale la Compagnia presta l'assicurazione.

Somma assicurata

La somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro. È sempre intesa al lordo di eventuali scoperti e minimi.

Valore commerciale

È il valore che il Veicolo ha sul mercato al momento del Sinistro. Per calcolarlo si tiene conto di eventuali Accessori documentati nella Fattura di acquisto e si fa riferimento alle quotazioni della rivista DUERUOTE (editoriale Domus).

Valore dichiarato: somma assicurata del Veicolo così come definitiva all'art. 2.3 – Sezione II.

Veicolo (assicurato)

Il motociclo assicurato indicato nel modulo di adesione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – Norme comuni a tutte le garanzie

Art. 1 - A chi è rivolta l'Assicurazione e cosa protegge

L'Assicurazione è rivolta a chi prende in locazione un motociclo del Gruppo BMW con un contratto di leasing operativo.

Con la presente Assicurazione è possibile: (i) proteggere il Veicolo preso in locazione per i danni che lo stesso potrà subire (Sezione II – Corpi Veicoli Terrestri, di seguito CVT); (ii) proteggere il Legittimo conducente mentre è alla guida del Veicolo assicurato (Sezione III – Infortuni del Conducente); (iii) Ricevere l'assistenza legale necessaria per la tutela dei diritti del Legittimo conducente relativi alla guida del Veicolo assicurato (Sezione IV – Tutela legale).

L'Aderente può decidere di acquistare uno dei pacchetti CVT (Sezione II) e/o acquistare il pacchetto Infortuni del Conducente e Tutela legale (Sezione III e Sezione IV).

I pacchetti CVT e/o il pacchetto Infortuni Conducente e Tutela legale possono essere acquistati separatamente o insieme.

Art. 2 – Pagamento del Premio

BMW Bank paga il premio a Sogessur S.A. in un'unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Per rendere efficace l'assicurazione, l'Aderente restituisce il premio a BMW Bank mensilmente, attraverso le modalità concordate nel Leasing operativo. Per aderire all'Assicurazione, l'Aderente deve quindi:

- scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze;
- compilare e sottoscrivere il Modulo di adesione alla Polizza collettiva presso i concessionari BMW Motorrad;
- restituire il premio dovuto a BMW Bank come riportato nel Contratto di riferimento.

In caso di installazione di un Antifurto satellitare sul veicolo assicurato, è prevista una riduzione del Premio sulla garanzia Corpi Veicoli Terrestri.

Art. 3 - Decorrenza e durata dell'Assicurazione

Se l'Aderente ha sottoscritto e consegnato al concessionario BMW Motorrad il Modulo di adesione e ha effettuato il pagamento del Premio secondo le modalità stabilite, l'Assicurazione opera dal giorno di consegna del Veicolo assicurato all'Aderente.

L'Assicurazione resta valida per tutta la durata del Contratto di riferimento, al termine del quale termina senza bisogno che l'Aderente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto.

L'Assicurazione può durare al massimo 60 mesi.

Art. 4 – Estensione territoriale

Relativamente alla copertura Corpi Veicoli Terrestri

Le garanzie previste dalla presente Assicurazione sono valide per i Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea,

e nei seguenti Paesi: Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra e altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.

Relativamente alla copertura Infortuni del Conducente – Tutela legale

Le garanzie previste dalla presente Assicurazione sono valide per i Sinistri verificatisi:

- Per la copertura Infortuni del Conducente: in tutto il Mondo;
- Per la copertura tutela legale: in tutti gli Stati dell'Unione Europea; negli Stati extraeuropei con coste mediterranee, fatta eccezione per la copertura per l'opposizione all'imposizione di sanzioni amministrative e per i ricorsi che si limitano ai sinistri che si verificano e vengono trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
I servizi di Consulenza Legale, attraverso il numero verde, sono operativi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 5 - Veicoli assicurabili

La Compagnia si impegna ad assicurare i Veicoli che BMW Bank concede all'Aderente in leasing operativo. Per poter essere assicurati, i Veicoli devono:

- essere di marchio BMW Motorrad;
- essere immatricolati in Italia;
- essere nuovi, usati, km zero o demo.
- Essere provvisti di un'assicurazione responsabilità civile veicoli terrestri
- avere un valore dichiarato non superiore ad 40.000 euro inclusi gli Accessori (IVA esclusa) per i motocicli al momento della sottoscrizione del modulo di adesione;
- non avere più di 1 anno di età dalla data della prima registrazione al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.

Non sono assicurabili i veicoli:

- diversi dai motocicli
- con targa estera;
- senza targa e/o con targa prova;
- Veicoli affittati a società di noleggio a breve e lungo termine,
- Veicoli d'epoca,
- Veicoli per i quali non è richiesta la patente di guida,
- Veicoli che circolano nell'area aeroportuale.

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze da parte dell'Assicurato, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono determinare l'annullamento dell'Assicurazione o la riduzione dell'Indennizzo da corrispondersi in relazione al Sinistro.

Art. 7 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni circostanza che può determinare un aggravamento del rischio (ad esempio se disinstalla l'antifurto).

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione della presente

Condizioni di assicurazione Why Buy Evo -Pag. 9 di 23

Assicurazione. Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato la presente Assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio; poichè l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal presente contratto.

Art. 8 - Sospensione e variazione del contratto di assicurazione

Non è prevista la possibilità di sospendere l'Assicurazione o spostarla su un altro Veicolo.

Art. 9 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione

Il presente contratto di assicurazione può cessare prima della scadenza concordata solo nei seguenti casi:

- a) restituzione anticipata del Veicolo da parte dell'Aderente;
- b) radiazione del Veicolo al Pubblico Registro Automobilistico per Sinistro;
- c) appropriazione indebita del Veicolo;
- d) Danno totale/Perdita totale del Veicolo.

In caso di restituzione anticipata del Veicolo, BMW Bank informa la Compagnia della chiusura del Contratto di riferimento.

In tutti gli altri casi l'Aderente, per il tramite di BMW Bank, deve informare la Compagnia che il Rischio è cessato e inviarle la documentazione che prova l'evento (ad esempio la denuncia alle autorità in caso di furto del veicolo) e inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2.9 nel caso di Sinistro.

In caso di risoluzione anticipata, l'Assicuratore rimborsa il premio non goduto al netto delle imposte a BMW Bank. L'aderente non riceve un rimborso: per lui cessa semplicemente l'obbligo di restituire il premio.

1. Risoluzione standard

L'Assicurazione si risolve dal giorno successivo a quello della restituzione del Veicolo. Quando la Compagnia calcola il rimborso per BMW Bank, considera goduto per intero il mese in corso.

L'Aderente non ha più l'obbligo di restituire il premio dal mese successivo a quello in cui l'assicurazione si risolve.

2. Risoluzione a seguito di un danno totale al veicolo

Questa forma di risoluzione si applica quando l'evento che causa il danno totale è coperto dall'assicurazione (ad esempio incendio, furto, collisione, se presenti nel pacchetto acquistato).

L'Assicurazione si risolve dal giorno successivo a quello dell'evento. Quando la Compagnia calcola il rimborso per BMW Bank, considera goduta per intero l'annualità assicurativa in corso. L'Aderente ha l'obbligo di restituire a BMW Bank questa parte di premio, che BMW Bank ha pagato e che la Compagnia ha trattenuto, secondo le modalità concordate nel leasing operativo.

L'Aderente non ha più l'obbligo di restituire il premio dall'annualità successiva a quella in cui l'assicurazione si risolve.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e in particolare all'Assicuratore, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione Why Buy Evo -Pag. 10 di 23

L'ammontare del premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

Art. 12 – Legge applicabile e foro competente

Alla presente Assicurazione si applica la legge italiana.

Qualsiasi controversia tra l'Assicuratore e/o l'Assicurato e/o la Contraente in relazione all'esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Contratto, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 13 – Rivalsa dell'assicuratore

Nel caso in cui una richiesta di indennizzo prevista dalla presente Assicurazione dovesse rivelarsi fraudolenta o fossero usati mezzi o espedienti fraudolenti per ottenere un'indennità attraverso il presente contratto, tutti gli indennizzi eventualmente pagati dall'Assicuratore dovranno essere considerati percepiti indebitamente e l'assicuratore sarà autorizzato a recuperare tutti gli indennizzi corrisposti, direttamente o indirettamente, a causa di tale frode o mezzi ed espedienti fraudolenti.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dal Set Informativo, valgono le norme di legge italiane.

Art. 15 - Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri relativamente alle Garanzie Danni devono essere inoltrati per iscritto a:

Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami- Via Tiziano 32, 20145 Milano e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it

L'Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass.it, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente all'Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- **reclami** inoltrati direttamente all'Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'Ivass, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** quali:

- a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una

Condizioni di assicurazione Why Buy Evo -Pag. 11 di 23



domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

- b) La **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito [www. ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 16 –Sanzioni ed embargo

Le garanzie non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

Art. 17 – Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

SEZIONE II – Corpi Veicoli Terrestri (valida solo se acquistata ed espressamente indicata nel Modulo di adesione)**Art. 2.1 - Oggetto della copertura e pacchetti acquistabili**

La Compagnia, fatte salve le condizioni, le esclusioni, i limiti e i massimali contenuti nelle presenti Condizioni di assicurazione, fornisce una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo e derivanti dagli eventi indicati all'art. 2.2 coperti dai pacchetti acquistabili dall'Aderente ed elencati come segue:

- **Pack Silver/ Pack Silver Tracking** che comprende le seguenti garanzie: Furto Totale e incendio, Tentato Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione animali selvatici, Cristalli;
- **Pack Gold/Pack Gold Tracking** che comprende le seguenti garanzie: Furto e Totale incendio, Tentato Furto Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione animali selvatici, Cristalli, Collisione;
- **Pack Platinum/Pack Platinum Tracking** che comprende le seguenti garanzie: Furto Totale e incendio, Tentato Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Collisione animali selvatici, Cristalli, Collisione, Minikasko;
- **Pack Platinum Plus/Pack Platinum Plus Tracking** che comprende le seguenti garanzie: Furto Totale e incendio, Tentato Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Atti vandalici, Cristalli, Collisione animali selvatici, Collisione, Kasko totale.

Art. 2.2 – Oggetto delle garanzie

Ferme le Esclusioni precisate nelle presenti Condizioni di assicurazione, sono indennizzati i danni diretti e materiali subiti dal Veicolo a seguito di:

- **Furto e tentato furto (incluso in qualsiasi pacchetto CVT selezionato)**
Furto Totale: Danni materiali e diretti arrecati da Furto o rapina ex art. 628 I comma c.p.
La Garanzia è limitata al Danno totale del Veicolo.
Tentato Furto: Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del tentato furto.

La garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente lasciato in sosta e che quindi si sia in possesso delle chiavi, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628 I comma c.p, e in caso di tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.

La Compagnia indennizza inoltre le spese di custodia o di parcheggio, fino a un massimo di 500 euro per evento, che si rendono necessarie nei seguenti casi:

- dopo un furto, se il veicolo viene ritrovato;
- dopo un incendio, se il veicolo viene sequestrato dalle autorità.

- **Incendio (incluso in qualsiasi pacchetto CVT selezionato)**
Danni materiali e diretti al Veicolo causati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.

- **Eventi naturali (incluso in qualsiasi pacchetto CVT selezionato)**
Danni materiali e diretti al Veicolo cagionati da:
 - trombe d'aria, uragani, tempeste o dall'azione diretta del vento o dall'impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul Veicolo;
 - frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
 - inondazioni, grandine o neve.

- **Eventi socio-politici (incluso in qualsiasi pacchetto CVT selezionato)**
Danni materiali e diretti causati da rivolte popolari, scioperi, sommosse.

Condizioni di assicurazione Why Buy Evo -Pag. 13 di 23



- **Atti vandalici (incluso in qualsiasi pacchetto CVT selezionato)**
Danni materiali e diretti causati da vandalismo, incendio doloso in generale ad eccezione dei danni dovuti alla circolazione.
- **Collisione animali selvatici (incluso in qualsiasi pacchetto CVT selezionato)**
Danni materiali e diretti al veicolo causati da animali selvatici che attraversano strade statali/provinciali, purché sia richiesto l'intervento delle Autorità Pubbliche, **fino al massimale di 2.000 euro per Sinistro e per Annualità Assicurativa.**
- **Cristalli (incluso in qualsiasi pacchetto CVT selezionato)**
Danni diretti e materiali al veicolo assicurato a seguito di rottura accidentale dei cristalli (cupolino).
- **Collisione (inclusa nei pacchetti Gold/Gold Tracking, Platinum/Platinum Tracking, Platinum Plus/ Platinum PlusTracking)**
Danni materiali al veicolo assicurato in seguito a collisione con una terza parte identificata.
- **Mini Kasko (inclusa SOLO nel pacchetto Platinum/Platinum Tracking)**
Danni materiali al Veicolo a seguito di: Impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione **fino ad un massimale di €5.000.**
- **Kasko totale (inclusa SOLO nel pacchetto Platinum Plus/Platinum Plus Tracking)**
Danni materiali al Veicolo a seguito di: Impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

Art. 2.3 – Somma assicurata

- Per i Veicoli nuovi: valore di acquisto del veicolo assicurato al netto di imposte e sconto, inclusi gli Accessori al netto di sconto e inclusi i costi di immatricolazione, come specificato nella Fattura di acquisto.
- Per i Veicoli Usati: il valore esente da imposte riportato in Fattura di acquisto relativo al veicolo (compresi gli accessori e le opzioni specificate nella fattura di acquisto del veicolo) o, in sua assenza, dalla quotazione mensile Etax Giallo /Dueruote. In ogni caso la somma assicurata non potrà mai essere superiore al valore risultante dalla quotazione Etax Giallo/Dueruote.

La somma assicurata, sia per i Veicoli sia per gli Accessori, non include l'IVA.

Art. 2.4 – Esclusioni

La copertura non sarà efficace nei seguenti casi:

- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Partecipazione a gare, competizioni ed eventi sportivi, salvo in caso di gare regolarmente svolte presso l'ACI e/o il CSAI;
- Semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo;
- Dolo dell'Aderente, dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
- Colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, salvo che siano state sottoscritte le garanzie Collisione, MiniKasko e Kasko totale;
- Danni causati o aggravati dal trasporto nel Veicolo di sostanze infiammabili, esplosive, corrosive o combustibili;
- I veicoli che non siano coperti da Polizza di responsabilità civile veicoli terrestri al momento della decorrenza del Contratto o al momento del Sinistro.

Per la garanzia Collisione, MiniKasko e Kasko, la Compagnia non assicura i danni:



- Provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
- Provocati dal Conducente non abilitato alla guida, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- Cagionati da cose o da animali trasportati sul Veicolo;
- Cagionati da operazioni di carico e scarico;
- Subiti a causa di manovre di traino attivo o passivo al soccorso;
- Alle sole ruote (non congiuntamente ad altro danno indennizzabile);
- Subiti dal Veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del codice della strada.

Per la garanzia Cristalli, la Compagnia non assicura i danni:

- Alla fanaleria e agli specchietti

Sono inoltre escluse:

- le spese per modifiche o miglioramenti apportati al Veicolo;
- le spese, i costi e i danni dovuti al recupero del Veicolo;
- le spese derivanti da costi di parcheggio;
- le spese derivanti da danni dovuti alla perdita di utilizzo del Veicolo o al suo deprezzamento.

Art. 2.5 - Riparazione presso la rete ufficiale BMW

Se dopo un Sinistro l'aderente si reca presso la rete ufficiale BMW per far riparare il veicolo, la Compagnia gestisce il sinistro direttamente con la carrozzeria, in presenza di delega all'uopo fornita dall'Aderente, senza che l'aderente debba anticipare del denaro. Restano a carico dell'aderente gli eventuali minimi e scoperti previsti, ed eventuali somme non coperte dall'Assicurazione.

In caso di riparazione non eseguita presso la rete ufficiale BMW, l'importo dovuto dall'Assicuratore sarà corrisposto direttamente all'Aderente, fermi restando gli eventuali minimi e scoperti previsti.

La liquidazione degli importi avverrà alle condizioni e nelle tempistiche indicate all'articolo 2.7.

Art. 2.6 – Recuperi

Se l'Assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:

- informare la Compagnia, per il tramite di BMW Bank;
- inviare alla Compagnia, per il tramite di BMW Bank, la documentazione sul ritrovamento che le autorità gli hanno rilasciato.

L'Assicurato ha questi obblighi sempre: sia prima sia dopo la liquidazione dell'Indennizzo. Se il Veicolo viene recuperato dopo la liquidazione, la Compagnia può venderlo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'Indennizzo.

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi previsti, eventuali spese o danni economici causati per questo alla Compagnia restano a suo carico.

Art. 2.7 – Procedura per la valutazione del danno

L'Indennizzo sarà determinato secondo le seguenti modalità:

- In caso di Danno Totale: l'ammontare dell'Indennizzo sarà uguale:



- per i primi 6 mesi dall'immatricolazione per i veicoli nuovi e per i primi 6 mesi dall'adesione al contratto di Leasing per i veicoli usati, alla Somma assicurata del veicolo come riportato al precedente art. 2.3;
- dopo i 6 mesi dall'immatricolazione per i veicoli nuovi, e passati 6 mesi dalla data di adesione al contratto di Leasing per i veicoli usati, al Valore commerciale del Veicolo alla data del Sinistro come da quotazione Etax Giallo /Dueruote e non dovrà superare la somma assicurata come riportato al precedente art. 2.3

L'indennizzo liquidato è sempre netto IVA e diminuito della Franchigia e dello Scoperto indicati all'art. 2.8.

- In caso di Danno Parziale: l'ammontare dell'Indennizzo corrisponderà ai costi di riparazione. I costi di riparazione non potranno eccedere il valore di mercato del veicolo al momento del Sinistro come da quotazione Etax Giallo /Dueruote. Nessun deprezzamento sarà applicato al valore delle parti sostituite.

L'indennizzo liquidato include l'IVA se l'Assicurato non è legittimato a recuperare tale imposta e diminuito della Franchigia e dello Scoperto indicati all'art. 2.8.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore sia entrato in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

Art. 2.8 – Franchigia e scoperto

Con riferimento a ciascun pacchetto, trovano applicazione le Franchigie e gli Scoperti di seguito indicati.

In caso di Danno totale: si applica **uno scoperto del 10%** nel caso di Locatario residente nelle province di FR – LT - CE – SA – NA – CS – RC – CZ – VV – KR – CT – PA – CL – FG – BA – BR – LE - TA;

In caso di Danno parziale: si applica una franchigia fissa di **€250 per evento, ad eccezione delle seguenti garanzie che prevedono specifiche franchigie o scoperti**:

- Eventi naturali: si applica **uno scoperto del 10% con un minimo di €250 per evento**;
- Collisione Animali selvatici: si applica **uno scoperto del 10% con un minimo di €250 per evento**;
- Atti vandalici ed eventi socio-politici: si applica **uno scoperto del 10% con un minimo di €250 per evento**;
- Collisione: si applica **una franchigia fissa di €250 per evento**;
- Mini Kasko: si applica **una franchigia fissa di €250 per evento**;
- Kasko: si applica **uno scoperto del 10% per evento**.

La somma dei Danni parziali non potrà superare, per ciascuna annualità assicurativa, la somma assicurata.

SEZIONE III – Infortuni del conducente (valida solo se acquistata congiuntamente alla copertura Tutela legale ed espressamente indicata nel Modulo di adesione)

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza, nei limiti della Somma assicurata e secondo le presenti Condizioni di assicurazione, gli infortuni subiti a seguito di un Incidente stradale mentre si è alla guida del veicolo assicurato.

L'Assicurazione vale solo se il Veicolo circola nelle aree pubbliche o private in cui per legge può circolare. Sono esclusi le aree aeroportuali e i circuiti motoristici.

Art. 3.2 – Persone assicurabili

E' assicurabile qualsiasi persona fisica che, al tempo del Sinistro, è:

- il legittimo guidatore del veicolo;
- autorizzato alla guida secondo la legge;
- titolare di tutte le autorizzazioni e licenze;
- età compresa tra 18 e 80 anni;
- alla guida di un veicolo assicurato.

Art. 3.3 - Somma assicurata

Le somme assicurate sono pari a:

- **2.500 euro per il rimborso delle spese mediche per ricovero e post ricovero in caso di Invalidità Permanente;**
- **100.000 euro in caso di Invalidità permanente;**
- **100.000 euro in caso di decesso.**

Le somme assicurate per Invalidità permanente e decesso non possono sommarsi.

Art. 3.4 – Copertura in caso di Invalidità permanente

A seguito del verificarsi di un Incidente Stradale coperto dalla presente Assicurazione, l'Assicurato sarà indennizzato qualora subisca un Invalidità Permanente quale conseguenza dell'Incidente Stradale, a condizione che l'Invalidità Permanente si verifichi entro due anni dalla data del Sinistro.

L'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di Invalidità Permanente sarà pagato all'Assicurato.

Art. 3.5 – Copertura in caso di decesso

Nel caso in cui l'Incidente Stradale avesse come conseguenza il decesso dell'Assicurato, e il decesso si verificasse entro due anni successivi al giorno del Sinistro, l'Assicuratore pagherà il totale della Somma assicurata per il caso di decesso.

In aggiunta a quanto precede, si prende atto che uno stato dichiarato di “coma irreversibile” risultante da un Infortunio conseguente a un Incidente Stradale sarà parificato al decesso.

L'indennizzo sarà corrisposto agli eredi dell'Assicurato. Resta inteso che non sarà applicata alcuna Franchigia.

Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo per l'Invalidità permanente risultante da un Incidente Stradale coperto dalla presente Assicurazione, si verifichi il decesso dell'Assicurato, l'Assicuratore pagherà agli eredi dell'Assicurato un importo pari alla differenza tra l'Indennizzo per il caso di decesso e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato, corrispondendo anche le franchigie eventualmente applicate. In nessun caso l'Assicuratore richiederà il rimborso dell'Indennizzo.

Nel caso in cui il corpo dell'Assicurato non sia trovato entro un anno a seguito dell'arenamento, affondamento o naufragio del veicolo assicurato, o la sua scomparsa per qualsiasi altra causa collegata a un Incidente Stradale, sarà corrisposto l'Indennizzo previsto per il caso di decesso.

Qualora l'Assicurato faccia ritorno, o siano ricevute notizie riguardanti la sopravvivenza dell'Assicurato dopo che l'Indennizzo previsto per il caso di decesso è stata pagato, l'Assicuratore avrà diritto alla restituzione degli importi corrisposti e delle spese correlate, e l'Assicurato potrà esercitare qualsiasi diritto che gli sarebbe spettato nel caso in cui avesse subito lesioni indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione.

Art. 3.6 – Spese mediche

Qualora l'Assicurato subisca un'invalidità permanente in conseguenza di un Incidente Stradale indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato anche il costo delle spese mediche sostenute in ragione dell'Incidente Stradale, fino all'importo della Somma assicurata.

Le spese mediche comprendono i seguenti costi:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari di medici o chirurghi;
- esami diagnostici ed esami di laboratorio;
- le spese sostenute per il trasporto con ambulanza e/o veicoli speciali d'emergenza fino al centro di cura o all'ambulatorio;
- le spese per la terapia fisica in generale e le spese farmaceutiche;
- le spese per una prima protesi, escluse le protesi dentarie.

Art. 3.7 – Esclusioni

L'Assicurazione non copre:

- **gli incidenti verificatisi durante l'arruolamento volontario, chiamata alle armi per mobilitazione o per ragioni di natura eccezionale;**
- **incidenti causati da eventi direttamente connessi con lo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;**
- **incidenti causati da rivolte, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni;**
- **incidenti verificatisi in conseguenza di frode, dolo o condotte criminose da parte del Contraente e dell'Assicurato;**
- **incidenti verificatisi durante l'influenza di narcotici assunti volontariamente, droghe psicotrope o allucinogeni;**
- **incidenti causati dallo stato di ubriachezza esistente al momento della guida di mezzi terrestri o natanti in genere;**
- **incidenti verificatisi quali conseguenza diretta o indiretta di trasformazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **incidenti verificatisi durante la partecipazione a competizioni o eventi sportivi;**
- **incidenti che sono la conseguenza diretta o indiretta di contaminazioni chimiche o biologiche dovute a atti di terrorismo o di guerra;**
- **Incidenti con Veicolo non coperto da regolare assicurazione obbligatoria Responsabilità civile per veicoli terrestri;**
- **Le spese sostenute per procedure di chirurgia plastica sono espressamente escluse, salvo se richiesto al fine di eliminare o ridurre l'Invalidità Permanente, qualora tale copertura sia fornita.**

Limitazioni riguardanti le ernie

Con riferimento alle ernie addominali traumatiche si dà atto che:

- nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile in base a parere medico, verrà corrisposta un'Indennità a titolo di Invalidità Permanente pari a un importo non eccedente il 10% dell'importo assicurato per l'Invalidità Permanente;
- nel caso in cui l'ernia sia operabile, non sarà corrisposta alcuna Indennità dall'Assicuratore;
- nel caso di contestazioni in relazione alla natura o all'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico.

Limitazioni riguardanti le condizioni pre-esistenti:

L'Assicuratore pagherà l'Indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Incidente Stradale che sono indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenienti. Di conseguenza, le conseguenze che l'Incidente Stradale può avere su tali condizioni, così come le conseguenze negative che tali condizioni possono produrre sull'infortunio causato dall'Incidente Stradale, sono da considerarsi conseguenze indirette e non saranno pertanto oggetto di indennizzo. Allo stesso modo, in caso di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l'Indennità per l'Invalidità Permanente sarà corrisposta unicamente per le conseguenze dirette causate dall'Incidente Stradale, come se fossero subite da una persona fisicamente sana, senza cioè considerare il maggior effetto negativo derivante dalle condizioni preesistenti.

3.8 Limitazioni e franchigie

Per la copertura Invalidità permanente: la Compagnia liquida un'indennità calcolata sulla Somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato. La Compagnia non prevede alcun Indennizzo se l'Invalidità permanente è inferiore o uguale al 3%. Se l'invalidità permanente supera il 3%, la Compagnia liquida l'Indennizzo solo per la parte che supera tale soglia.

La Franchigia applicabile è pari al 3% se l'Invalidità permanente è inferiore all'80%. In caso contrario, nessuna Franchigia verrà applicata.

La Compagnia calcola la percentuale di invalidità in base alle percentuali indicate nella tabella ANIA in vigore al momento del Sinistro.

Per la copertura Spese mediche: Il costo delle spese mediche non sarà rimborsato qualora l'Assicurato non riceva l'Indennizzo per l'Invalidità Permanente.

Art. 3.9 – Denuncia del Sinistro e obblighi correlati

Le denunce di Sinistro, che dovranno specificare l'indicazione del luogo, della data e dell'orario dell'Incidente Stradale e le cause che hanno dato luogo all'Incidente Stradale, corredate da un certificato medico, dovranno essere presentate per iscritto alla Compagnia, entro 15 giorni lavorativi successivi alla data del Sinistro o al momento in cui l'Aderente o l'Assicurato o gli aventi causa siano in grado di presentare la relativa denuncia per telefono al n. 02/51610511 o per posta elettronica all'indirizzo wassicurazioni@bmw.it.

Dopo il verificarsi del Sinistro, l'Assicurato deve sottoporsi a cure mediche e deve seguire le indicazioni del medico. Successivamente, l'Assicurato dovrà inviare certificati medici riguardanti l'evolversi degli infortuni subiti ad intervalli di non più di 30 giorni e fino a guarigione avvenuta.

Nel caso in cui il Sinistro abbia comportato il decesso dell'Assicurato, o se il decesso dell'Assicurato si verifichi durante il predetto periodo di trattamento medico, il Contraente deve riceverne immediata notizia alla Compagnia.

Condizioni di assicurazione Why Buy Evo -Pag. 19 di 23

L'Assicurato sarà responsabile per i costi dei trattamenti medici e dei certificati medici, ad eccezione di quelli espressamente inclusi nell'Assicurazione.

Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

La Compagnia si impegna a liquidare l'Indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il Sinistro.

Art. 3.10 – Collegio Medico

In caso di disaccordo sulla natura e le conseguenze degli infortuni o il grado di Invalidità Permanente, le Parti si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Medici, affinché decida sulla base ed entro i limiti delle condizioni previste dal presente Contratto di Assicurazione.

La decisione del Collegio sarà presa a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa.

La proposta di convocare il Collegio dei Medici deve provenire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la decisione dell'Assicuratore, e deve essere effettuata per iscritto e con l'indicazione del nome del Medico designato, dopodiché l'Assicuratore dovrà comunicare all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del Medico che a sua volta intende designare. Il terzo Medico sarà selezionato dalle Parti tra tre medici proposti dai due Medici già designati. In caso di disaccordo, il terzo Medico sarà designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Nominato il terzo Medico, l'Assicuratore convoca il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio dei Medici avrà sede, a discrezione dell'Assicurato, nel Comune sede dell'istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato stesso o presso gli uffici della sede secondaria italiana dell'Assicuratore.

Ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese e remunererà il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico.

Il Collegio dei Medici avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 2 anni, nel qual caso il Collegio potrà nel frattempo approvare un pagamento provvisorio sull'Indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva del Sinistro.

SEZIONE IV – Tutela legale (valida solo se acquistata congiuntamente alla copertura Infortuni del conducente ed espressamente indicata nel Modulo di adesione)

Art. 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale di **€ 15.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa**, e delle condizioni ivi previste, il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in Polizza.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. In attesa del rimborso da parte dell'Assicurato, l'importo anticipato ridurrà la somma massima assicurata.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

Art. 4.2 – Ambito dell'Assicurazione

La copertura fornita dall'Assicurazione riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, se, per eventi legati alla guida del Veicolo della Contraente:

- a) Sono sottoposti a procedimenti penali per delitto colposo o Contravvenzione. Sono inclusi i procedimenti per i reati previsti dagli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del Codice penale italiano. La garanzia opera inoltre quando l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada) a condizione che sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro. **Qualora, invece, l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (articoli 186 e 186-bis del codice della strada), con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del Codice della Strada), o se sono state applicate le sanzioni previste nei citati articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (in fuga e / o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite dall'Assicurazione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**
- b) Debbono presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione della loro patente di guida, **adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persona.**

Art. 4.3 – Servizi di consulenza

Inoltre, la Compagnia fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale per telefono nelle materie previste in Polizza, attivabile con le seguenti modalità:

posta: scrivendo a Servizio Sinistri – Acclaims via Guardini 75, 38121 Trento

telefono: 0461-270401

email: scrivendo a: tutelalegale.sogessur@acclaims.it

Art. 4.4 – Esclusioni

L'Assicurazione non copre:

- le vertenze e procedimenti derivanti dalla guida e/o proprietà di aerei ed imbarcazioni;
- le vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte;
- il Legittimo conducente se non in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il Legittimo conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la copertura diventa operante;
- il Veicolo non coperto da regolare assicurazione obbligatoria Responsabilità civile per veicoli terrestri;
- il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.

Art. 4.5 – Denuncia del Sinistro e scelta del Legale

L'Assicurato deve denunciare tempestivamente il Sinistro all'Assicuratore per telefono al numero 02/51610511 o per posta elettronica all'indirizzo wassicurazioni@bmw.it, trasmettendo tutti gli atti e i documenti, regolarizzandoli a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà inoltre trasmettere, al momento della denuncia del Sinistro, la copia del contratto di Leasing operativo ove compaia il nominativo del Legittimo conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto del Contratto di riferimento o in alternativa autorizzazione rilasciata dall'Aderente avente data anteriore all'insorgenza del Sinistro, la targa del veicolo stesso e il Verbale di Consegna del veicolo da cui si possa riscontrare la data effettiva di consegna del mezzo.

L'Assicurato dovrà far pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare all'Assicuratore un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Assicuratore garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa.

Gli importi anticipati dall'Assicurato per l'erogazione delle prestazioni di difesa legale e assistenza peritale, dovranno essere a quest'ultimo rimborsati da parte della Società entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 4.6 – Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, l'Assicuratore trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 4.5. Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornato la Compagnia su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**

- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Compagnia, pena il mancato rimborso della relativa spesa.**

Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Compagnia, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure**, in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.

La Compagnia non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 4.7 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta all'Assicuratore quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**

Art. 4.8 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e l'Assicuratore sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole all'Assicurato di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal presidente del tribunale competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la refusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SOGESSUR

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Sogessur S.A.) (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti² nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite. A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogessur S.A., eventuali dati sensibili³ indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo di Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogessur S.A., che svolgono per conto di tale compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dal titolare del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679. La invitiamo pertanto a rilasciare a Sogessur S.A., con la sottoscrizione dell'apposita sezione, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità⁶ od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti⁷ rivolgendosi al titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogessur S.A. Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail DPO@societegenerale-insurance.it. Inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo⁸. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l'elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescritti dalla legge.

1. Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2. Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679)
3. Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).
4. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5. ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.
6. Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.
7. Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679
8. "Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione". Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità. <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.

Informativa sul trattamento dei dati personali

MODULO DI ADESIONE CVT

Polizza Collettiva BMW/2021/001 stipulata tra Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia e BMW Bank GmbH
Succursale italiana

Data di ultimo aggiornamento: 15/03/2021

Proposta di Contratto di Locazione (Leasing Operativo) di veicolo n°.....

GENERALITA' DELL'ADERENTE

Cognome e Nome/Ragione Sociale CF/P.IVA.....

Indirizzo di residenza/Sede Legale Comune

CAP..... Provincia.....

DATI DEL VEICOLO ASSICURATO

Marca..... Modello Allestimento.....

Tutte le indicazioni relative al bene assicurato sono riportate nella documentazione contrattuale riferita al contratto di Locazione identificato col numero di proposta sopra riportato.

COPERTURE OGGETTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Pack prescelto Durata mesidecorrenti dal giorno di consegna del veicolo

Importo premio assicurativo comprensivo di imposte Euro

In caso di presenza di antifurto il premio sopra indicato è comprensivo dello sconto variabile dal 5% al 10% in base al pacchetto prescelto.
le.**Composizione dei Pack**

Pack Silver/Pack Silver tracking: Furto/incendio - Eventi Naturali -Eventi socio politici - Atti vandalici -Collisione animali selvatici - Cristalli

Pack Gold/Pack Gold tracking: Furto/incendio - Eventi Naturali -Eventi socio politici - Atti vandalici - Collisione animali selvatici - Cristalli - Collisione

Pack Platinum /Pack Platinum tracking: Furto/incendio-Eventi Naturali -Eventi socio politici - Atti vandalici -Collisione animali selvatici – Cristalli - Collisione - Mini kasko fino a €5.000,00

Pack Platinum Plus/Pack Platinum Plus tracking: Furto/incendio -Eventi Naturali -Eventi socio politici - Atti vandalici -Collisione animali selvatici – Cristalli - Collisione - Kasko danno totale

Adesione al programma assicurativo

AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

L'Aderente, con la firma del presente modulo di adesione, dichiara:

- di essere stato pienamente informato delle caratteristiche e del contenuto delle sopra riportate polizze e dei suoi diritti e obblighi conseguenti alla sottoscrizione e di voler aderire acquistando le coperture assicurative identificate in base al Pack prescelto (Coperture oggetto del contratto assicurativo);
 - di accettare integralmente i contenuti del Set Informativo del punto precedente;
 - che le informazioni sopra riportate e riferite sono corrette
 - di essere consapevole che le stesse informazioni sono state utilizzate per verificare la rispondenza della soluzione assicurativa alle sue richieste ed esigenze assicurative ai sensi dell'art. 58 Reg.40/2018 Ivass;
 - di essere a conoscenza che BMW Bank GmbH Succursale Italiana paga il premio a Sogessur S.A. in un'unica soluzione per tutta la durata della copertura. Pertanto si impegna alla restituzione a BMW Bank GmbH Succursale Italiana dell'importo pagato in relazione alla sua posizione assicurativa, mensilmente secondo le modalità concordate nel contratto di leasing operativo del veicolo;
 - di richiedere che le comunicazioni a lui destinate e relative alla gestione dei rapporti contrattuali del predetto Programma assicurativo siano inviate all'indirizzo e-mail che l'Aderente ha comunicato all'impresa per il tramite dell'intermediario. L'Aderente dichiara altresì di essere stato edotto della possibilità di revocare in ogni momento la scelta, anche mediante email, senza applicazione degli oneri connessi alla stampa e trasmissione in formato cartaceo della documentazione stessa. Tali comunicazioni saranno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito.
- L'Aderente dichiara di essere a conoscenza della necessità ed importanza di comunicare ogni variazione di detto recapito e-mail, pena le possibili ricadute sulla gestione dei rapporti contrattuali e la conoscibilità e ricevibilità delle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri diritti;
- L'Aderente prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set Informativo, non derivanti da modifiche normative, saranno pubblicate dall'Assicuratore sul sito internet www.societegenerale-insurance.it.
- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Sez I: Art. 5 "Veicoli assicurabili", Art. 8 "Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione", Art. 15 "Sanzioni ed embargo"; Sez. II: Art. 2.1 "Oggetto della copertura e pacchetti acquistabili", Art. 2.2 "Oggetto delle garanzie", Art. 2.3 "Somma assicurata", Art. 2.4 "Esclusioni", Art. 2.6 - Recuperi, Art. 2.7 "Procedura per la valutazione del danno", Art. 2.8 "Franchigia e scoperto", Art. 2.9 "Denuncia di Sinistro e relative formalità"

Data

Firma del Cliente Aderente

Il sottoscritto prende atto che il contratto assicurativo si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione contenente l'indicazione del pacchetto scelto e che tale documento vale quale Certificato di Assicurazione.

Data.....

Firma del Cliente Aderente.....

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Aderente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, nello specifico: (a) Informativa precontrattuale ai sensi dell'art. 56 del Reg. 40/2018 b) Set Informativo comprensivo di DIP, DIP Aggiuntivo nonché delle Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario ai sensi del Reg. IVASS 41/2018;

Data

Firma del Cliente Aderente

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ADERENTE

L'Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali, ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 - "GDPR" di Sogessur SAe di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità assicurative.

Data

Firma del Cliente Aderente

MODULO DI ADESIONE PAI E TUTELA LEGALE

Polizza Collettiva BMW/2021/001 stipulata tra Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia e BMW Bank GmbH Succursale italiana

Data di ultimo aggiornamento: 15/03/2021

Proposta di Contratto di Locazione (Leasing Operativo) di veicolo n°

GENERALITA' DELL'ADERENTE

Cognome e Nome/Ragione SocialeCF/P.IVA.....

Indirizzo di residenza/Sede Legale Comune

CAP..... Provincia.....

DATI DEL VEICOLO ASSICURATO

Marca..... Modello Allestimento.....

Tutte le indicazioni relative al bene assicurato sono riportate nella documentazione contrattuale riferita al contratto di Locazione identificato col numero di proposta sopra riportato

COPERTURE OGGETTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Pacchetto PAI * e Tutela Legale**

Durata mesi (decorrenti dal giorno di consegna del veicolo)

Premio totale €.....comprensivo di imposte

* Il premio annuale per la copertura PAI è pari a € 144,00

** Il premio annuale per la copertura Tutela legale è pari a € 30,60



Adezione al programma assicurativo

AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

L'Aderente, con la firma del presente modulo di adesione, dichiara:

- di essere stato pienamente informato delle caratteristiche e del contenuto delle sopra riportate polizze e dei suoi diritti e obblighi conseguenti alla sottoscrizione e di voler aderire acquistando le coperture assicurative identificate nel box del presente modulo "Coperture oggetto del contratto assicurativo";
- di accettare integralmente i contenuti del Set Informativo del punto precedente;
- che le informazioni sopra riportate e riferite sono corrette
- di essere consapevole che le stesse informazioni sono state utilizzate per verificare la rispondenza della soluzione assicurativa alle sue richieste ed esigenze assicurative ai sensi dell'art. 58 Reg.40/2018 Ivass;
- di essere a conoscenza che BMW Bank GmbH Succursale Italiana paga il premio a Sogessur S.A. in un'unica soluzione per tutta la durata della copertura. Pertanto si impegna alla restituzione a BMW Bank GmbH Succursale Italiana dell'importo pagato in relazione alla sua posizione assicurativa, mensilmente secondo le modalità concordate nel contratto di locazione (leasing operativo di veicolo);
- di richiedere che le comunicazioni a lui destinate e relative alla gestione dei rapporti contrattuali del predetto Programma assicurativo siano inviate all'indirizzo e-mail che l'Aderente ha comunicato all'impresa per il tramite dell'intermediario. L'Aderente dichiara altresì di essere stato edotto della possibilità di revocare in ogni momento la scelta, anche mediante email, senza applicazione degli oneri connessi alla stampa e trasmissione in formato cartaceo della documentazione stessa. Tali comunicazioni saranno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito.
L'Aderente dichiara di essere a conoscenza della necessità ed importanza di comunicare ogni variazione di detto recapito e-mail, pena le possibili ricadute sulla gestione dei rapporti contrattuali e la conoscibilità e ricevibilità delle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri diritti;
L'Aderente prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set Informativo, non derivanti da modifiche normative, saranno pubblicate dall'Assicuratore sul sito internet www.societegenerale-insurance.it.
- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Sez I: Art. 5 "Veicoli assicurabili", Art. 8 "Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione", Art. 15 "Sanzioni ed embargo"; Sez. III: Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", Art. 3.2 "Persone assicurabili", Art. 3.3 - Somma assicurata, Art. 3.7 "Esclusioni", Art. 3.8 "Limitazioni e franchigie", Art. 3.9 "Denuncia del Sinistro e obblighi correlati"; Sez. IV: "Art. 4.1 "Oggetto dell'Assicurazione", Art. 4.2 "Ambito dell'Assicurazione", Art. 4.4 - "Esclusioni", Art. 4.5 "Denuncia del Sinistro e scelta del Legale", Art. 4.6 "Gestione del Sinistro", Art. 4.7-" Recupero di somme"

Data

Firma del Cliente Aderente

Il sottoscritto prende atto che il contratto assicurativo si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione contenente l'indicazione del pacchetto scelto e che tale documento vale quale Certificato di Assicurazione.

Data.....

Firma del Cliente Aderente.....

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Aderente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, nello specifico: (a) Informativa precontrattuale ai sensi dell'art. 56 del Reg. 40/2018 b) Set Informativo comprensivo di DIP, DIP Aggiuntivo nonché delle Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario ai sensi del Reg. IVASS 41/2018;

Data

Firma del Cliente Aderente

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ADERENTE

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali, ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 - "GDPR" di Sogessur SAe di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità assicurative.

Data

Firma del Cliente Aderente